

Regolamento n. 2

ARMI DEL SERVIZIO VIGILANZA ITTICO VENATORIA

Art. 1

Tipo delle armi in dotazione per i compiti di istituto di cui agli articoli 13 e 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

1. Il coordinatore di vigilanza, gli istruttori di vigilanza e i vigili ittico venatori, cui è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono dotati delle armi da caccia di cui agli articoli 13 e 27 della predetta legge per i compiti di istituto.

2. Il coordinatore di vigilanza, gli istruttori di vigilanza e i vigili ittico venatori, pertanto, possono portare soltanto durante il servizio, nell'ambito del territorio provinciale e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno, per i compiti di istituto:

- a) fucile con canna ad anima liscia, semiautomatico, con caricatore contenente non più di 2 cartucce, di calibro 12;
- b) fucile con canna ad anima rigata, a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a mm. 5,6 e non superiore a mm. 9 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40;
- c) armi con proiettili a narcotico.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione per difesa personale di cui all'articolo 18 del regolamento provinciale per il Servizio di vigilanza ittico venatoria.

1. Il coordinatore di vigilanza, gli istruttori di vigilanza e i vigili ittico venatori sono dotati di armi a canna corta, di cui all'articolo 18, quarto comma, del regolamento per il servizio di vigilanza ittico venatoria, per difesa personale.

2. Il coordinatore di vigilanza, gli istruttori di vigilanza e i vigili ittico venatori, pertanto, possono portare soltanto durante il servizio nell'ambito del territorio provinciale e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno, per difesa personale :

- a) arma a canna: pistola semi automatica, calibro 9, tipo Berretta.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione per compiti di istituto e relativo munizionamento

1. Il numero complessivo delle armi di cui all'articolo 1, con il relativo munizionamento, in dotazione al coordinatore di vigilanza, agli istruttori di vigilanza e ai vigili ittico venatori per i compiti di istituto, è determinato in:

A. armi e munizionamento -armi: n.6 fucili con canna ad anima liscia, semiautomatico, con caricatore contenente non più di 2 cartuccia, di calibro 12; -munizionamento : n. 300 cartucce amunizione spezzata, con bossolo di cartone; n. 60 cartucce a palla, con bussolo di cartone o di plastica;

B. armi e munizionamento - armi: n. 3 fucili con canna ad anima rigata. a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a mm 5,6 e non superiore a mm 9, con bussolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40. - munizionamento: n. 100 cartucce;

C. armi e munizionamento -armi n. 2 armi con proiettili a narcotico; - munizionamento:- in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 4

Numero delle armi in dotazione per difesa personale e relativo munizionamento

1. il numero complessivo delle armi di cui all'articolo 2, in dotazione agli addetti al servizio di vigilanza per la difesa personale è fissato in:

A. Armi e munizionamento

- armi: in un numero pari al numero degli addetti al servizio di vigilanza maggiorato di una arma come dotazione di riserva;

-munizionamento: n. 30 cartucce per ogni addetto al servizio di vigilanza.

Art. 5

Modalità del porto delle armi di cui all'articolo 1 per i compiti di istituto

1. Il coordinatore di vigilanza, gli istruttori di vigilanza e i vigili ittico venatori, portano le armi a canna lunga di cui all'articolo 1 per i compiti di istituto per i servizi di controllo della fauna selvatica, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) devono portare le armi soltanto durante il servizio nell'ambito del territorio provinciale e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno;

b) devono indossare l'uniforme operativa.

2. Il coordinatore di vigilanza, gli istruttori di vigilanza e i vigili ittico venatori:

a) non possono portare, in servizio, armi diverse da quelle in dotazione; e

b) non possono portare le armi in dotazione fuori servizio.

Art. 6

Modalità del porto dell'arma di cui all'articolo 2 per difesa personale

1. Il coordinatore di vigilanza, gli istruttori di vigilanza e i vigili ittico venatori, portano le armi a canna corta di cui all'articolo 2, per difesa personale, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) devono portare le armi per difesa personale soltanto durante il servizio nell'ambito del territorio provinciale e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno;

b) devono indossare l'uniforme;

c) devono portare l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.

2. Nei casi in cui il coordinatore di vigilanza, gli istruttori di vigilanza e i vigili ittico venatori, siano autorizzati dal dirigente del settore a prestare servizio in abiti borghesi, quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio, devono portare l'arma in modo non visibile.

3. Il coordinatore di vigilanza, gli istruttori di vigilanza e i vigili ittico venatori:

a) non possono portare, in servizio, armi diverse da quelle in dotazione; e

b) non possono portare le armi in dotazione fuori servizio.

Art. 7

Provvedimento del dirigente del settore di assegnazione in via non continuativa delle armi di cui all'articolo 1 per i compiti di istituto

1. L'assegnazione in via non continuativa al coordinatore di vigilanza, agli istruttori di vigilanza e ai vigili ittico venatori dell'arma di cui all'articolo 1 per i compiti di istituto è disposta con provvedimento del dirigente del settore, su proposta del responsabile dell'unità operativa caccia e pesca.

Art. 8

Provvedimento del Presidente di assegnazione in via continuativa dell'arma di cui all'articolo 2 per difesa personale

1. L'assegnazione, in via continuativa, al coordinatore di vigilanza, agli istruttori di vigilanza e ai vigili ittici venatori dell'arma di cui all'articolo 2 per difesa personale è disposta annualmente con provvedimento del Presidente della Provincia, su proposta del dirigente del settore caccia pesca.
2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione è comunicato al Prefetto.
3. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione degli addetti al servizio di vigilanza che gli stessi sono tenuti a portare sempre con sé.

Art. 9

Prelevamento e versamento delle armi di cui all'art. 1 per i compiti di istituto assegnate in via non continuativa

1. L'arma assegnata in via non continuativa, ai sensi dell'articolo 7 per i compiti di istituto è prelevata all'inizio del servizio presso l'unità operativa caccia e pesca e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.

Art. 10

Prelevamento e versamento delle armi di cui all'articolo 2 per difesa personale assegnate in via continuativa

1. L'arma assegnata in via continuativa ai sensi dell'articolo 8 per difesa personale è prelevata presso l'unità operativa caccia e pesca.
2. L'arma deve essere immediatamente versata all'unità operativa predetta :
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione di cui all'articolo 8;
 - b) quando siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione;
 - c) durante il periodo di congedo ordinario e straordinario;
 - d) durante il periodo dell'aspettativa.
3. L'arma, comunque assegnata, deve essere immediatamente versata all'unità operativa allorquando viene meno:
 - a) la qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - b) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - c) tutte le volte in cui il versamento sia disposto con provvedimento motivato del Presidente o dal Prefetto.

Art. 11

Doveri all'assegnatario

1. Il coordinatore di vigilanza, gli istruttori di vigilanza e i vigili ittici venatori, cui è stata assegnata l'arma ai sensi degli articoli 7 e 8 devono :
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre ed ovunque le norme di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'articolo 19 del regolamento per il servizio di vigilanza.

Art. 12

Armadi in cui sono conservate le armi e le munizioni 1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. 2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche. 3. Gli armadi sono sistemati in locali interni agli edifici provinciali della sede di Ravenna e delle sezioni di Faenza e Lugo. 4. Le misure antincendio conformi alle prescrizioni degli organi competenti sono sistemate all'interno dei locali predetti. 5. Le chiavi di accesso agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate durante le ore di servizio, dal consegnatario degli armadi che ne risponde. 6. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite in una cassaforte sistematica nei locali degli edifici provinciali della sede di Ravenna e delle sezioni di Faenza e Lugo con chiusura di sicurezza. le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario degli armadi. 7. Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del dirigente del settore caccia e pesca, in busta sigillata controfirmata dal responsabile dell'unità operativa caccia e pesca nella cassaforte del settore.

Art.13 Consegnatario delle armi, delle munizioni e degli armadi in cui sono conservate le armi e le munizioni. 1. Le funzioni di consegnatario delle armi, delle munizioni e degli armadi in cui sono conservate le armi e le munizioni sono svolte dal coordinatore del servizio di vigilanza. 2. Il coordinatore del servizio di vigilanza delega, secondo criteri di azionalità e di merito ai vigili ittico vanatori le funzioni di consegnatario delle armi, delle munizioni e degli armadi sistemati nei locali degli edifici provinciali di Faenza e Lugo.

Art. 14

Registro di carico delle armi e delle munizioni

1. Il coordinatore del servizio di vigilanza, consegnatario delle armi e delle munizioni tiene il registro di carico delle armi e delle munizioni le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Questore.

2. Il coordinatore del servizio di vigilanza tiene, inoltre, i registri:

a) delle ispezioni

b) delle riparazioni delle armi

c) dei materiali occorrenti per la manutenzione delle armi, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del settore.

Art. 15

Registro dei movimenti giornalieri di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni

1. I movimenti giornalieri di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su appositi registri, le cui pagine sono numerate e preventivamente vistate dal dirigente del settore.

2. I registri dei movimenti giornalieri di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, conservati negli armadi siti negli edifici provinciali della sede di Ravenna, sono tenuti a cura del coordinatore del servizio di vigilanza.

3. I registri dei movimenti giornalieri di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, conservati negli armadi siti negli edifici provinciali delle sezioni di Faenza e Lugo sono tenuti dai vigili ittico venatori cui sono state delegate le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni.

Art. 16

Doveri del consegnatario delle armi e delle munizioni e degli armadi in cui sono conservate le armi e le munizioni

1. Il consegnatario delle armi, delle munizioni e degli armadi cura con la massima diligenza:
 - a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
 - b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione.
2. Egli collabora con il responsabile dell'Unità Operativa per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni e al dirigente del settore stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Art. 17

Controllo e sorveglianza

1. Controlli giornalieri sono effettuati dal consegnatario delle armi e delle munizioni, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.
2. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.
3. Il dirigente del settore caccia e pesca dispone visite di controllo e ispezioni interne periodiche.
4. Il Presidente può disporre, in qualunque tempo, visite di controllo e ispezioni interne.

Art. 18

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

1. Il coordinatore di vigilanza, gli istruttori di vigilanza e i vigili ittici venatori, nell'ambito delle proprie attribuzioni, collaborano con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Presidente della Provincia, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, ed esplicano il servizio in uniforme ordinaria, muniti dell'arma in dotazione per difesa personale di cui all'articolo 2, salvo sia diversamente richiesto dalle competenti autorità.

Art. 19

Servizi di rappresentanza

1. I servizi di rappresentanza espletati sia dentro che fuori dal territorio provinciale sono disposti dal Presidente della Provincia e sono svolti di massima in uniforme e muniti dell'arma in dotazione per difesa personale di cui all'articolo 2, salvo che non sia diversamente disposto dal Presidente della Provincia.

Art. 20

Servizi espletati per soccorso e in supporto

1. I servizi espletati entro e/o fuori dell'ambito territoriale provinciale, per soccorso in caso di calamità e disastri sono disposti dal Presidente della Provincia, e sono effettuati di massima in uniforme e muniti dell'arma in dotazione per difesa personale di cui all'articolo 2, salvo che non sia diversamente disposto dal Presidente della Provincia o dalle autorità competenti.
2. Di essi va data comunicazione al Prefetto.

Art. 21

Sovrintendenza e coordinamento

1. Il dirigente del settore caccia e pesca, salvo quanto previsto dall'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sovrintende allo svolgimento delle funzioni del responsabile dell'unità operativa, del coordinatore di vigilanza, degli istruttori di vigilanza e dei vigili ittico venatori, ne coordina l'attività ed è direttamente responsabile dell'attuazione ed esecuzione del presente regolamento.

Art. 22

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni e norme in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.